



Sede: Via Labriola n. 11 - 44124 Ferrara
Tel. 0532 771583
C.F. 80006540381
Sito Web: www.fondazionecomunitasolidale.org
e-mail: segreteria@fondazionecomunitasolidale.org

VERBALE N°16 E STATUTO MODIFICATO

VERBALE Consiglio DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2020

Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 11,30, si è riunito il Consiglio di amministrazione in modalità di videoconferenza ai fini della prevenzione Covid 19 per discutere il seguente OdG:

- 1) Approvazione modifiche statutarie, in recepimento della normativa del DLgs 117/2017 in tema di enti del terzo settore;
- 2) Lettura e approvazione verbale n. 15 del 29 settembre 2020;

Presenti: il Presidente Vito Martiello, i consiglieri Dott.ssa Cristina Coletti, Sig. Flavio Rabar, Sig.ra Orietta Fozzato, Sig. Rolando Fabbri e il revisore unico Dott.ssa Elena Lazzari.

E' inoltre presente Francesco Pietrogrande, Dottore Commercialista esperto del Terzo Settore

I presenti si dichiarano informati sull'argomento da trattare.

Punto 1

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, con il supporto del Dott. Pietrogrande, rammenta ai presenti che con l'entrata in vigore del D.LGS. 117/2017, la Fondazione deve recepire nel proprio Statuto la modifiche rese necessarie dal codice del Terzo Settore per poter godere in futuro delle agevolazioni previste dalla suddetta normativa e poter mantenere l'iscrizione al Registro unico del Terzo settore e in particolar modo specificare maggiormente scopi ed attività della Fondazione.

Il Presidente, su mandato del Consiglio di Amministrazione e con la consulenza del Dott. Pietrogrande, in ossequio a tale disposto, ha pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione delle Statuto, che rispetti le disposizioni normative del D.LGS. 117/2017, da approvare ed in seguito far ratificare all'assemblea.

Preso atto della proposta formulata dal Presidente, il Consiglio, dopo breve discussione all'unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di approvare in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stello (**all.**



Sede: Via Labriola n. 11 - 44124 Ferrara
Tel. 0532 771583
C.F. 80006540381
Sito Web: www.fondazionecomunitasolidale.org
e-mail: segreteria@fondazionecomunitasolidale.org

- 1) come proposto dal Presidente ed aggiornato con le modifiche ed integrazioni approvate;
- 2) di dare mandato al presidente Vito Martiello di apportare allo Statuto della

Fondazione quelle ulteriori modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dagli organi competenti, purché di carattere puramente formali.

Punto 2

Viene data lettura del verbale n. 15 del 29 settembre 2020 che viene approvato all'unanimità.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, il Consiglio viene sciolto alle ore 12.00

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Orietta Fozzato

IL PRESIDENTE
Vito Martiello

STATUTO DELLA FONDAZIONE

COMUNITA' SOLIDALE

1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia del terzo settore per volontà della Fondazione "La Casa dello Spastico" di Ferrara, nata per volere della Associazione Italiana Assistenza Spastici – A.I.A.S. – Associazione iscritta nel registro regionale del volontariato, la Fondazione denominata "COMUNITA' SOLIDALE" avente sede in Ferrara e con ambito di attività circoscritto al territorio della Regione Emilia Romagna.

L'eventuale cambiamento di sede legale non comporta modifiche dello statuto, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito del territorio comunale ed in quello corrispondente al distretto sociosanitario Centro Nord della Provincia di Ferrara e, comunque, non oltre la Regione Emilia Romagna.

La fondazione, attualmente iscritta nell'Anagrafe delle Onlus ex art. 11 D.Lgs 460/97, sarà da considerarsi Ente del Terzo Settore non appena formalizzata l'iscrizione al registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al DLgs 117/2017 e D.M. 106 del 15/9/2020. Una volta iscritta, la denominazione diventerà: Fondazione "**COMUNITA' SOLIDALE E.T.S.**".

2 FINALITA'

La Fondazione, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei diritti delle persone con disabilità e dell'assistenza sociale e socio sanitaria rivolta alle persone con disabilità, riconducibili a quelle di cui al DLgs 117/2011 in particolare art. 5 lettere a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; e lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e

delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3 ATTIVITA'

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo che precede, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. favorire e promuovere la creazione di strutture aperte, diurne e residenziali per persone con ogni tipologia e grado di disabilità, a completamento e affiancamento delle risorse esistenti sul territorio provinciale, organizzando risposte per il Dopo di Noi, ed in particolare strutture residenziali innovative (casa famiglia, gruppi appartamento etc.) che permettano alle persone con disabilità anche grave di vivere in un contesto familiare;

b. favorire e promuovere la soluzione per i casi di emergenza riguardanti le persone con disabilità e per consentire l'accesso da parte degli stessi ai luoghi di studio e di lavoro;

c. promuovere attività di studio e di ricerca nel campo della riabilitazione fisica e sociale delle persone con disabilità, della formazione e qualificazione professionale del personale medico, tecnico e di assistenza sociale;

d. promuovere attività culturali inerenti le problematiche delle persone con disabilità e la loro partecipazione ai processi sociali, nonché lo studio e la ricerca sui problemi della emarginazione in tutte le sue forme per l'inserimento delle persone con disabilità nella scuola e nel mondo del lavoro, favorendone la preparazione professionale ed il recupero produttivo;

e. favorire attività di assistenza domiciliare al fine di coadiuvare le famiglie che hanno a carico una persona disabile;

f. progettare, anche insieme ai servizi territoriali, nell'interesse di coloro che ne faranno richiesta, previa valutazione di una effettiva sostenibilità economica, un progetto di vita "personalizzato" nel "durante" e "dopo di noi", consistente nell'individuazione dell'insieme degli strumenti giuridici, sanitari e assistenziali

maggiormente idonei a tutelare e contemporaneamente realizzare le autonomie e aspirazioni della persona con disabilità.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività diverse dalle precedenti, purchè siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui sopra, anche considerata la specifica normativa in materia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale sopra elencate.

4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, che si suddivide in fondo di dotazione e di gestione, è composto:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti che, salvo espressa destinazione a incremento del fondo di garanzia, confluiranno nel patrimonio disponibile per la gestione.
- b) dai beni mobili e immobili già in possesso, da quelli che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati che, salvo espressa destinazione a incremento del fondo di garanzia, confluiranno nel patrimonio disponibile per la gestione.
- d) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di garanzia.

La Fondazione si riserva di valutare la possibilità di non accettare donazioni, laddove le stesse comportino un onere maggiore rispetto al beneficio derivante dall'accettazione.

5 RISORSE

L'esercizio finanziario della Fondazione sarà chiuso al 31 dicembre di ogni anno, ed il bilancio dovrà essere predisposto in via preventiva e consuntiva dal Presidente ed approvato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a) dei redditi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e liberalità di soggetti pubblici e privati;
- c) da eventuali contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione impiegherà i beni costituenti il patrimonio disponibile, pervenuti sia con l'atto di costituzione sia successivamente, per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le eventuali eccedenze e rendite di beni dovranno essere investite e gestite, secondo le norme di legge, dal Consiglio di Amministrazione ed i frutti a loro volta sempre impiegati per le attività istituzionali.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori o parenti ed affini, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, nel rispetto dell'articolo 8 decreto legislativo 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai soci, né durante la vita della Fondazione, né in caso di scioglimento, per qualsiasi causa.

6 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori Promotori; Fondatori e Partecipanti.

I Fondatori Promotori sono le persone fisiche e le persone giuridiche indicate nell'atto costitutivo.

Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano in modo significativo a dotare la fondazione dei mezzi necessari al raggiungimento degli scopi prefissati, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. Assumono tale qualifica coloro che, su richiesta, rispettano i requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e vengono nominati tali con delibera - non sindacabile - del medesimo organo, il quale decide a maggioranza dei suoi membri.

Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ovvero gli enti che aderendo alle finalità della Fondazione contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attribuzione di beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale di particolare rilievo secondo le modalità e alle condizioni individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI

Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei Fondatori;
- L'organo di controllo ed il revisore legale dei conti.

7 - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è formato in numero dispari da cinque a nove componenti, compreso il Presidente, in rappresentanza, in ragione di un membro per ogni componente, rispettivamente: della Sezione A.I.A.S. di Ferrara, delle persone con disabilità, del Comune di Ferrara, dei familiari delle persone con disabilità, dei sindacati più rappresentativi dei lavoratori.

I componenti il Consiglio di amministrazione restano in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri sono sempre rieleggibili, salvo quanto diversamente previsto nello stesso atto di designazione da parte dell'organo competente.

Il rappresentante della Sezione A.I.A.S. sarà designato dal Consiglio Direttivo della Sezione A.I.A.S. di Ferrara fra gli aderenti alla Associazione; il rappresentante delle persone con disabilità ed il rappresentante dei familiari delle persone con disabilità saranno eletti dall'Assemblea dei Fondatori tra i Fondatori stessi.

Il rappresentante del Comune di Ferrara sarà designato dai competenti relativi organi.

Il rappresentante dei sindacati dei lavoratori sarà designato dai relativi organi.

I restanti eletti tra i membri dell'assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione sarà effettuata mediante invito scritto, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio potrà deliberare con la maggioranza semplice a voto palese.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti a cura del Segretario del Consiglio in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio nominerà anche tra i suoi membri un segretario. I componenti del Consiglio, compreso il presidente, non avranno diritto ad alcun compenso ma al semplice rimborso delle spese eventualmente incontrate e documentate.

Il Consiglio di Amministrazione determina in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi corrispondenti allo scopo della stessa;
- ha facoltà di fissare tramite regolamento i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione;
- delibera l'ammissione di nuovi Fondatori e Partecipanti
- predisporre e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- delibera l'eventuale assunzione di personale dipendente, collaboratori o consulenti;
- ha facoltà di nominare il comitato scientifico, o ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, determinandone con proprio regolamento la composizione, il funzionamento e i compiti;
- delibera, a maggioranza dei due terzi, le modifiche statutarie, da proporre all'Assemblea dei Fondatori per ratifica definitiva;
- delibera, a maggioranza dei due terzi la scelta dei soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione.

8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza semplice.

La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano al Presidente che ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti necessari con l'obbligo di riferire al Consiglio per la ratifica nel più breve tempo possibile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso sarà sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

9 - L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

I Fondatori, sia quelli indicati nell'atto costitutivo, "Fondatori Promotori", che quelli divenuti tali successivamente, "Fondatori", costituiscono l'Assemblea dei Fondatori. A questa partecipa, altresì, il Presidente.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- a. la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione rappresentativi delle persone con disabilità e dei familiari delle persone con disabilità nonché la nomina degli altri membri del Consiglio di amministrazione su designazione degli organi competenti;
- b. la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori, delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai soggetti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione della Fondazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;
- c. la ratifica a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei Fondatori delle eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione, pena l'inefficacia delle deliberazioni stesse;

Ciascun Fondatore ha diritto a un voto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto il libro verbale nel quale vengono trascritte le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea è convocata in forma scritta nelle forme previste dal regolamento, in un luogo nella Provincia di Ferrara. La convocazione deve essere inviata con qualunque forma scritta almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

In seconda convocazione, da svolgersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti e decide a maggioranza semplice.

Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori non possa partecipare alla assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente della assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

10 - ORGANO DI CONTROLLO

10.1 - L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea dei fondatori, qualora ne ricorra l'obbligo di legge o venga ritenuto opportuno.

Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato.

10.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice civile. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

10.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti ed i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

L'Organo di controllo verifica il rispetto dello Statuto e delle leggi da parte degli organi della Fondazione.

10.4 – Laddove l'Organo fosse composto da più soggetti, i componenti dello stesso possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorre l'obbligo di legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

11.2 - Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea dei fondatori tra le persone dotate di adeguata professionalità e iscritte nel registro dei revisori contabili e può coincidere con l'Organo di controllo.

11.3 - Il Revisore dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

11.4 - Al Revisore dei Conti spetta esaminare i bilanci preventivi e di esercizio e formulare in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. Se invitato, può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

12 - INFORMATIVA SOCIALE

12.1 – Fermo restando quanto indicato all'articolo 6.2) che precede, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), è obbligatorio pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet gli eventuali emolumenti o compensi corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, al Presidente ed agli altri organi della Fondazione.

12.2 - Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero), è obbligatorio redigere e, successivamente, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I limiti del presente articolo sono da considerarsi variati ai successivi aggiornamenti dei riferimenti normativi di cui all'art. 14 del DLgs 117/2017.

Qualora non ne ricorra l'obbligo, è facoltà dell'organo amministrativo adempiere comunque a tali previsioni.

13 – DEVOLUZIONE

Mantenendo fermo lo scopo assistenziale, lo Statuto della Fondazione potrà essere modificato soltanto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Detta delibera dovrà successivamente essere ratificata a maggioranza dei due terzi da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

Nel caso vengano meno gli scopi della Fondazione, ed in ogni altra ipotesi di scioglimento, il patrimonio della stessa sarà devoluto, ai sensi dell'articolo 9 decreto legislativo 117/2017 sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 dello stesso decreto.

14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle norme in materia di fondazioni del Codice civile.